

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENAZZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GRIPPO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore TENELLA SILLANI CHIARA

Seduta del 05/05/2020

FATTO

La parte ricorrente, premesso di aver stipulato con l'intermediario convenuto, in data 13.10.2016, il contratto di prestito contro cessione del quinto della retribuzione n. ***623, estinto anticipatamente sulla base del conteggio estintivo del novembre 2018; infruttuosamente esperito il reclamo, richiamata la sentenza della Corte di Giustizia dell'11 settembre 2019 in base alla quale vanno rimborsati anche i costi *up-front*, chiede la restituzione della quota non goduta delle commissioni, per l'importo complessivo di € 2.723,39, oltre interessi dal reclamo al saldo e le spese legali quantificate in € 320,00.

L'intermediario, nelle controdeduzioni, in via preliminare rileva che attraverso la sottoscrizione di una quietanza il cliente ha riconosciuto di aver già ricevuto quanto dovuto a qualsiasi titolo, rinunciando alla corresponsione di somme di denaro ulteriori rispetto a quelle già ricevute; in proposito, richiama diverse decisioni ABF (tra cui quella del Collegio di Coordinamento n. 8827/2017) che ritengono la quietanza liberatoria, come quella in oggetto, idonea a valere come atto abdicativo; precisa, inoltre, che dalla quietanza risulta un riferimento specifico all'oggetto della rinuncia e dall'altro una chiara volontà del cliente di non limitarsi a dare atto del mero pagamento ricevuto ma di abdicare con effetti estintivi alla pretesa di ricevere ulteriori somme in conseguenza dell'estinzione anticipata. In via subordinata, precisa che il contratto prevede chiaramente il criterio di rimborso delle quote "ripetibili" (*recurring*) secondo il piano di ammortamento (c.d. curva di interessi) in caso di estinzione anticipata; che il contratto espressamente stabilisce (art. 13) la quota massima rimborsabile per le commissioni "intermediario" per € 848,68 *pro quota* secondo la curva



degli interessi; che il cliente ha sottoscritto il piano di ammortamento che richiama quanto previsto dall'art. 13 del contratto; che le spese di invio comunicazioni periodiche sono state rimborsate, in conteggio estintivo, per € 12,00 secondo il metodo "pro rata" contrattualmente previsto in caso di estinzione anticipata, (€ 16,00/8*6)(8 sono le comunicazioni totali previste dal contratto e 6 sono le comunicazioni residue non inviate per effetto dell'estinzione anticipata) (l'importo unitario sostenuto per l'invio della comunicazione periodica risulta pari a € 2,00); che le "commissioni di distribuzione" hanno natura *up-front* come chiaramente indicato nel contratto e quindi non sono rimborsabili; che l'importo di € 1.482,26 delle "commissioni di distribuzione" è stato utilizzato per compensare il soggetto intervenuto (intermediario del credito) nello svolgimento di attività preliminari al contratto. Chiede, pertanto, in via principale di respingere il ricorso, stante la presenza di un'ampia quietanza liberatoria; in via subordinata, il rigetto del ricorso in quanto infondato.

DIRITTO

Il Collegio, diversamente da quanto sostenuto dalla parte resistente, ritiene che la quietanza, posta a fondamento della richiesta principale di rigetto del ricorso, sia inidonea ad essere considerata una "rinuncia". Dal tenore delle dichiarazioni contenute nell'atto non può infatti ricavarsi la chiara manifestazione, da parte del dichiarante, di un intento rinunciativo, accompagnato dalla piena consapevolezza di compiere un atto dispositivo comportante la totale abdicazione ai propri diritti: non vi è invero un preciso riferimento all'oggetto della rinuncia, vale a dire la determinazione quantitativa (ammontare) e causale (titoli delle voci non rimborsate) di ciò cui il cliente avrebbe rinunciato. La quietanza in esame non può essere interpretata neppure come atto transattivo, mancando l'esatta identificazione della res litigiosa idonea a caratterizzare il coefficiente causale dell'atto; difetta, inoltre, il requisito delle reciproche concessioni, anch'esso indispensabile per ricondurre la fattispecie al tipo descritto nell'art. 1965 cod. civ. (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 8827/2017). Si conclude pertanto che all'atto sottoscritto dal ricorrente non possano ricollegarsi effetti diversi da quelli derivanti dalla semplice dichiarazione di ricevere somme di denaro, che non può precludere l'esercizio successivo di pretese a conseguire ulteriori allo stesso titolo ovvero a titolo diverso, se non tutte le voci di costo risultino essere state riconosciute dal *solvens* (di recente, Collegio di Milano n. 3420/20).

Venendo alla domanda del ricorrente, il Collegio ricorda preliminarmente il proprio pregresso orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento: a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni e gli oneri riferibili a prestazioni da svolgersi nel corso della intera durata del contratto (costi *recurring*), mentre non sono ripetibili le commissioni e gli oneri imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione dell'accordo (costi *up-front*); b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da restituire; c) la somma da restituire viene stabilita secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci è suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; d) l'intermediario è tenuto al rimborso di tutti i costi sopraindicati, incluso il premio assicurativo, calcolato anche in applicazione dei criteri previsti nelle condizioni generali di assicurazione purché resi noti *ex ante* (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 10035/2016, n. 10017/2016, n.10003/2016 e n. 6167/2014).



Tale indirizzo, caratterizzato dalla distinzione tra oneri *up-front* e oneri *recurring*, va oggi rivisitato alla luce della sentenza della Corte di Giustizia, 11/09/2019 causa C-383/18, secondo cui l'art. 16 della direttiva 2008/48 *“deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato [...] include tutti i costi posti a carico del consumatore”*, senza possibilità di operare differenziazioni; a parere della Corte, l'effettività di tale diritto *“risulterebbe [infatti] sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto”*, considerato che, da un lato, vi può essere *“il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito”*, riducendo *“al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto”*; e che, dall'altro, è *“molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto”*. In materia è intervenuto, quindi, il Collegio di Coordinamento che, con la decisione n. 525/2019, ha formulato il seguente principio di diritto: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*. *“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”*. *“La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”*. *“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”*. *“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”*.

Si ricorda, altresì, che la Banca d'Italia, con le “linee orientative” del 4/12/2019 – al fine di *“favorire un pronto allineamento al quadro delineatosi e preservare la qualità delle relazioni con la clientela”* - ha voluto fornire il seguente *“punto di riferimento per gli intermediari che offrono contratti di credito ai consumatori”*: *“Nel caso in cui il cliente eserciti il diritto al rimborso anticipato di finanziamenti... gli intermediari sono chiamati a determinare la riduzione del costo totale del credito includendo tutti i costi a carico del consumatore, escluse le imposte. Quanto ai costi ... definiti ... up-front”, il criterio di rimborso dovrà essere “proporzionale rispetto alla durata (ad esempio, lineare oppure costo ammortizzato)”*.

Con riguardo alla fattispecie oggetto di esame, si rileva che la parte ricorrente ha chiesto il rimborso, sia nel reclamo che nel ricorso, della parte non maturata delle commissioni e delle spese per l'invio delle comunicazioni periodiche, per l'importo complessivo di € 2.723,49, calcolato secondo il metodo *pro rata temporis*. Secondo il Collegio di Coordinamento, il sistema di calcolo *pro rata*, costantemente utilizzato dall'ABF, può essere preservato per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi, mentre ritiene preferibile che *“per quantificare la quota di costi up front ripetibile [il criterio] sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

desumibile dal piano di ammortamento. Questa soluzione, pur scontando il limite di introdurre un elemento di diversificazione nel sistema di calcolo interno alle commissioni, che peraltro è già ammesso con riguardo alla retrocessione dei premi assicurativi (anch'essi di natura recurring e obbligatori per legge nei contratti di finanziamento contro cessione del quinto o della pensione) appare allo stato la più idonea a contemperare equamente gli interessi delle parti contraenti perché, mentre garantisce il diritto del consumatore a una riduzione proporzionale dei costi istantanei del finanziamento, tiene conto della loro ontologica differenza rispetto ai costi recurring e della diversa natura della controprestazione resa; essa, inoltre, trova un collegamento puntuale nel richiamo alla portata del diritto all'equa riduzione" del costo del credito, sancito nell'abrogato art.8 della Direttiva 87/102, di cui l'art.16 della Direttiva 2008/48 costituisce una più precisa consacrazione evolutiva".

Da ciò consegue che nel caso di specie il criterio di rimborso debba essere misto: *pro rata temporis* (con percentuale di rimborso: 76,19%), per i costi *recurring* (commissioni intermediario - quota non ripetibile; commissioni di distribuzione; costo invio comunicazioni periodiche); contrattuale ovvero "*secondo la curva degli interessi*" (con percentuale di rimborso: 60,08%), per la quota ripetibile delle commissioni intermediario. Tenuto conto delle restituzioni già effettuate (€ 509,91, per la quota ripetibile delle commissioni intermediario; € 12,00, per spese invio comunicazioni periodiche), si conclude che l'intermediario è tenuto a rimborsare la complessiva somma di € 2.638,11.

In conformità al costante orientamento di questo Collegio, non può essere accolta la richiesta di rifusione delle spese legali tenuto conto della natura non complessa della questione oggetto di controversia.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 2.638,11, oltre interessi dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA